



Notizie Lavoro Flash

Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza

Roma, 31 maggio 2018

Sommario

PREVIDENZA

A – EVENTI SISMICI NELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO – PROROGA DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI MEDIANTE RATEAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – (Ms. INPS N. 2181/2018)

B - PRESTAZIONI OCCASIONALI – RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON UTILIZZATE (MSG. INPS N. 2121/2018)

PREVIDENZA

A – EVENTI SISMICI NELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO – PROROGA DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI MEDIANTE RATEAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – (Ms. INPS N. 2181/2018)

Con il Messaggio n. 2181/2018, l'INPS ha reso noto che l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 55/2018 (G.U. n. 123 del 29/05/2018), ha modificato le disposizioni contenute nel comma 2, art. 13, D.L. n. 148/2017, le quali avevano previsto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (senza applicazione degli interessi, in unica soluzione o in massimo 24 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2018 (Msg. INPS nn. 4080/2018, 895/2018 e da ultimo Msg. n. 2078/2018 – Notiziario del 30/05/2018).

In particolare, la novella normativa ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi ai sensi dell'art. 48, D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione *“fino ad un massimo di 60 rate mensili, di uguale importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”*.

Pertanto, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 55/2018 in esame, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici (verificatisi nelle Regioni in oggetto in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017) **la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione, precedentemente fissata al mese di maggio 2018, è stata prorogata alla data del 31 gennaio 2019.**

L'INPS ha quindi precisato che, per effetto della modifica normativa in questione, potranno essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e convalidate, in base alle indicazioni fornite con il precedente Messaggio n. 2078/2018, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi.

Per completezza, l'Istituto ha fatto presente che il termine per la ripresa dei **versamenti contributivi in unica soluzione rimane fissato al 31 maggio 2018** (salvo modifiche in fase di conversione del decreto legge).

Inoltre, con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa (art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, conv. Legge n. 389/1989 e s.m.i.) già in corso alla data dell'evento sismico, l'INPS ha precisato che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a **versare in unica soluzione, entro la data del 31 maggio 2018, l'importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell'evento sismico e il 30 settembre 2017** (salvo modifiche in fase di conversione del decreto legge).

Viene reso noto, inoltre, che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 55/2018 in esame, ha riformulato le disposizioni riguardanti i termini per notifica delle cartelle di pagamento (territori interessati agli eventi sismici – allegati 1 e 2 D.L. n. 189/2016) e, pertanto, detti termini per notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (compresi gli enti locali) sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018. Tali termini, riprenderanno, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

B - PRESTAZIONI OCCASIONALI – RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON UTILIZZATE (MSG. INPS N. 2121/2018)

L'INPS ha comunicato che sulla Piattaforma delle prestazioni occasionali è stata rilasciata apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate. Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall'utilizzatore, essendo esclusa la possibilità di rimborso solo delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus (es. bonus baby sitting).

Presentazione della domanda

Dopo essersi autenticati tramite PIN oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi, gli utilizzatori devono accedere alla piattaforma e presentare domanda on line.

Nell'apposita sezione "Modalità di rimborso", dovrà essere indicato l'Iban per il rimborso e più precisamente:

- Iban riferito ad un conto corrente, nel caso di Contratto di prestazioni occasionali;
- Iban di conto corrente o di carta prepagata oppure di libretto postale, nel caso di utilizzatore di un Libretto famiglia.

La domanda verrà quindi identificata con un numero di protocollo e sarà poi possibile stampare una ricevuta (PDF), riassuntiva dei dati inseriti per il rimborso.

Procedura di rimborso

La predisposta procedura controlla automaticamente, all'atto dell'accoglimento, che l'importo da rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio dell'utilizzatore. Nel caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l'importo disponibile, il rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell'importo effettivamente presente nel portafoglio dell'utilizzatore.

La domanda potrà essere, pertanto, accolta nei limiti della disponibilità oppure respinte.

I dati inseriti nella domanda possono essere modificati dall'operatore della Struttura territoriale INPS, su istanza dell'utilizzatore, nel caso in cui si renda necessario rettificare l'Iban, l'indirizzo e-mail o l'importo chiesto a rimborso.

Una volta verificata la congruità della domanda, l'operatore della Struttura territoriale attiverà la funzione di accoglimento e successivamente di liquidazione.